

- “Modifiche” in rosso e evidenziato giallo
- “Dubbi” “indicazioni” in verde evidenziato giallo
- “Barrato” evidenziato giallo

(inviato a Marco il 4 marzo pomeriggio)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI

Corso di laurea Magistrale in Turismo, cultura, sostenibilità

Insegnamento di Principi e regole per la tutela del patrimonio culturale



LA TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. IL CASO DELLA  
(VISTOSA) RIDUZIONE DELL'AREA DELLA RISERVA NATURALE  
REGIONALE BORSACCHIO IN ABRUZZO

*Relatore:* prof. MAURIZIO MALO

*Laureando:* Marco Quaranta matricola N. 2142904



## INDICE - SOMMARIO

### Introduzione .....

#### 0.1 La Riserva Naturale Regionale Borsacchio

### Capitolo 1: Tutela dell'ambiente e delle aree protette .....

#### 1.1 Tutela dell'ambiente: Il "nuovo" titolo V della Costituzione

#### 1.2 Tutela delle aree protette: La Legge quadro 394/1991

#### 1.3 Regione Abruzzo e aree protette: La L.R. 38/1996

### Capitolo 2: Riserva Borsacchio, un caso ventennale: "antefatti", istituzione della Riserva e "prima riduzione" dell'area

#### 2.1 Antefatti: Dichiarazioni di notevole interesse del 1963 e 1969

#### 2.2 La legge istitutiva della Riserva: L'art. 69 della L.R. 6/2005

#### 2.3 Piano di Assetto Naturalistico, lo scoglio all'attuazione della Riserva

#### 2.4 Il primo taglio della Riserva nel 2012: L.R. 29/2012

### Capitolo 3: Riserva Borsacchio, un caso ventennale: la seconda riduzione dell'area, nel 2023. Dubbi di legittimità costituzionale

#### 3.1 Riperimetrazione della Riserva Borsacchio del 2023: L.R. 4/2024

#### 3.2 Analisi della normativa: si può tagliare un'area protetta?

#### 3.3 Mobilitazione popolare

##### 3.3.1. Appello della cittadinanza

##### 3.3.2. Un'opinione scientifica: lettera dei Geografi dell'Università de L'Aquila

##### 3.3.3. Interrogazioni parlamentari

#### 3.4 Situazione attuale

### Capitolo 4: La Riserva che vive: valorizzazione turistica e educazione ambientale.....

#### 4.1 L'Associazione delle Guide della Riserva Borsacchio

##### 4.1 Attiva di educazione ambientale per tutti

#### 4.2 La tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

##### 4.2.1 Ritrovamento di un elmo ostrogoto

##### 4.2.2 Il Senatore De Vincenzi: la sua cantina e il suo casello ferroviario

##### 4.2.3 La scoperta di una nuova specie di fungo

##### 4.2.4 Le due nidificazioni di tartaruga caretta-caretta

##### 4.2.3 Rinvenimento di un acquedotto romano

##### 4.2.4. Specie a rischio

## Conclusioni

### Elementi della ricerca

#### 1. Fonti (atti normativi, amministrativi, giurisprudenziali)

#### 2. Studi, opinioni, cronache

#### 3. Siti internet

(pag. 4, di sinistra)

(pagina dispari/destra)

## Introduzione

Il lavoro di tesi che ho deciso di sviluppare verte su un caso fuori dal comune di ostacolo alla corretta tutela e aggiungo, esistenza di un'area protetta. Quello che rende la situazione di un'area protetta come Riserva regionale un caso da analizzare sono una serie di azioni attuate da enti amministrativi che si pongono in contrasto con atti normativi regionali, statali e, caso ancor più grave, con la Costituzione e le norme di diritto europeo. A tal riguardo, la tesi esordirà con un'analisi approfondita della legislazione sull'ambiente e sulle aree protette, con i riferimenti al titolo V della Costituzione, alla legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991) e la legge quadro abruzzese 38 del 1996 che applica i principi della legge statale appena nominata. Successivamente si entrerà nel dettaglio nel racconto degli antefatti che hanno portato all'istituzione della Riserva naturale regionale del Borsacchio, successivamente si parlerà dei difficili anni della sua esistenza prima di passare a raccontare della situazione odierna in cui l'esistenza stessa della Riserva è messa a rischio dal comportamento delle istituzioni. La parte finale di questa ricerca vuole raccontare un esempio virtuoso, un ente senza scopo di lucro che da anni opera in questa Riserva, partito da 0 e che oggi può vantare il sostegno di migliaia di persone: le Guide del Borsacchio, probabilmente l'ultimo ostacolo che non si è piegato e ha permesso alla Riserva di esistere.

### 0.1 La Riserva Naturale Regionale del Borsacchio

La Riserva naturale regionale del Borsacchio è situata nel comune di Roseto degli Abruzzi, in Provincia di Teramo, nella Regione Abruzzo. Si tratta di un'area di pregio in cui erano compresi, prima dei capovolgimenti di fronte di cui si parlerà in maniera diffusa nei capitoli seguenti, 1100 ettari di spiaggia e di collina in cui l'opera umana non ha ancora danneggiato in maniera significativa il suolo, rappresentando un'importante oasi di biodiversità sia a livello floristico che faunistico. Il tratto di spiaggia della Riserva si sviluppa per circa 2,7 chilometri. Sulla spiaggia non sono presenti stabilimenti balneari e soprattutto la spiaggia non viene pulita in maniera meccanica dalle ruspe nel periodo estivo, consentendo alla vegetazione costiera di crescere senza problemi. Vengono lasciati al loro posto anche tutti i legni che si depositano sulla sabbia, che ad una persona poco informata danno l'impressione di essere un elemento che deturpa la spiaggia, come dei rifiuti. I legni, infatti, insieme alle piante permettono alla

≈

sabbia e ai sedimenti di non venire trasportati via dal vento, permettendo la creazione delle dune e una protezione contro l'erosione costiera<sup>1</sup>. L'erosione costiera è quel fenomeno comune nelle spiagge attrezzate di ombrelloni e che vengono stagionalmente pulite con mezzi meccanici: lì la spiaggia si riduce notevolmente durante le mareggiate, cosa che avviene in maniera molto minore nella spiaggia della Riserva. La spiaggia non aiuta solo a combattere l'erosione costiera ma permette la vita di numerose specie floristiche e la presenza di numerose specie animali. La specie simbolo della Riserva del Borsacchio è infatti il fratino, un uccello trampoliere che nidifica solo nelle spiagge naturali, quelle meno intaccate dall'uomo. Una spiaggia naturale può anche essere scelta da una tartaruga marina come luogo dove depositare le sue uova, nella Riserva Borsacchio è successo due volte nell'ultimo decennio. Il tratto collinare della Riserva, la cui protezione è oggi a rischio, è anch'essa habitat di numerose specie floristiche: pini, cipressi, allori, salici, pioppi, ginestre, un antico ulivo secolare, finocchietto e bietola selvatica, liquirizia e molte altre<sup>2</sup>. Al di là di considerazioni personali, la ricchezza di biodiversità di quest'area protetta è ampiamente documentata. Si tratta di una realtà importante di ecosistema, la cui tutela non dovrebbe mai messa in dubbio. Oltre che da un punto di vista naturale, anche a livello culturale ci sono molti elementi che saranno messi in luce nel corso di questa ricerca. Prima di tutto, però, è giusto fare un corretto inquadramento della tutela delle aree protette

---

<sup>1</sup> <https://www.guidedellariservaborsacchio.it/la-spiaggia/> (consultato il 16/03/2026)

<sup>2</sup> Di Carlo, O. (2019). Osserviamo la fauna. Riserva Regionale del Borsacchio dal mare alla collina. ([https://www.guidedellariservaborsacchio.it/wp-content/uploads/2019/02/Fauna-Borsacchio\\_01.pdf](https://www.guidedellariservaborsacchio.it/wp-content/uploads/2019/02/Fauna-Borsacchio_01.pdf)) (consultato il 16/03/2026)

## **Capitolo 1: Tutela dell'ambiente e delle aree protette**

### **1.1 Tutela dell'ambiente: Il “nuovo” titolo V della Costituzione**

La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, non presentava nel testo originale un'espressa tutela dell'ambiente; erano presenti, tuttavia alcuni articoli su paesaggio e salute della persona, strettamente connessi all'ambiente naturale.

Il sistema di governo dell'ambiente, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, era fondato su tre pilastri: un riconoscimento da parte della Corte costituzionale di un'assenza della potestà legislativa delle regioni in questo ambito, l'ambiente è una materia di interesse trasversale, collegata ad altre materie; un secondo pilastro costituito dall'affermazione della necessità che nell'azione di tutela dell'ambiente siano concretamente coinvolti tutti i livelli territoriali di governo in una logica di effettiva corresponsabilità e che tale concorso di competenze sia guidato dal principio della leale collaborazione; terzo pilastro, infine, è rappresentato dalla graduale affermazione di un sistema di riparto delle competenze (e dunque dei ruoli complessivi e delle responsabilità) ambientali tra le diverse autonomie territoriali orientato decisamente su logiche di tipo sussidiario, fondate cioè sul criterio della dimensione territoriale degli interessi e sulla individuazione del livello ottimale di allocazione delle diverse funzioni<sup>3</sup>.

La mancanza di riferimenti alla tutela dell'ambiente come lo intendiamo oggi si comprende molto bene leggendo alcune pronunce della Corte costituzionale, come ad esempio la sentenza 16 del 1959, riguardante un caso di protezione costiera nella Regione Sicilia si evidenziava una tutela del paesaggio limitata a una concezione meramente estetica, un giudizio che si rifletteva nella teoria della pietrificazione in cui il paesaggio è protetto solo per esigenze estetiche e culturali<sup>4</sup>.

Nel corso degli anni, la necessità di tutelare l'ambiente si è fatta sempre più importante, lo spiega bene la professoressa D'Alfonso:

---

<sup>3</sup> Cecchetti, M. (2001). L'ambiente tra fonti statali e fonti regionali alla luce della riforma costituzionale del Titolo V. DE SIERVO U. (a cura di), Osservatorio sulle fonti, pp. 257-258

<sup>4</sup> D'Alfonso, G. (2006). La tutela dell'ambiente quale «valore costituzionale primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale* (Vol. 14, p. 8). ESI. Napoli

La ragione dell'emersione della problematica in sede giurisdizionale è da ravvisarsi nella circostanza che il carattere settoriale della legislazione di protezione dell'ambiente si mostrò ben presto non adeguato alla risoluzione dei nuovi problemi derivati dal progressivo degrado ambientale<sup>5</sup>.

La stessa D'Alfonso ci mostra come prima della riforma del titolo V della Costituzione, la giurisprudenza cercava di individuare nel testo costituzione il fondamento della tutela ambientale<sup>6</sup>. In particolare, la Corte costituzionale collegava l'articolo 9 comma 2 della Costituzione nella quale la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione e l'articolo 32 sul diritto alla salute dell'individuo, garantita anche dalla qualità e la salubrità dell'ambiente in cui vive; protezione dell'ambiente all'articolo 9 e tutela da violazioni dell'ambiente che possano provocare danno alla salute all'articolo 32<sup>7</sup>. Un'ulteriore interpretazione da parte della dottrina e della giurisprudenza ritrovano la tutela dell'ambiente agli artt. 2 e 3 c. 2 nella maniera in cui una violazione dell'ambiente può impedire il pieno sviluppo della personalità umana, garantito dagli articoli succitati; anche gli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione sullo svolgimento dell'iniziativa economica e il diritto alla proprietà anche terriera prevedono un bilanciamento degli interessi in materia ambientale<sup>8</sup>.

In un contributo del giurista Giannini, l'ambiente viene proposto in tre nozioni: la prima all'ambiente come bellezze naturali, centri storici, parchi naturali e foreste; nella seconda nozione l'ambiente è legato alla prevenzione e repressione di attività che portino a degradazione del suolo, inquinamento dell'aria e dell'acqua, quindi una tutela ecologica; la terza nozione l'ambiente è inteso in senso urbanistico<sup>9</sup>.

Un'evoluzione del concetto di ambiente si è avuta nel 1986, attraverso le sentenze della Corte Costituzionali n.151, 152 e 153 del 1986

[...] si assiste all'estensione del concetto di «paesaggio», dalla visione estetica e tradizionale a quella di «natura»; ed in cui aumentata il peso giuridico dell'interesse ambientale che è definito «primario» e «assoluto», superiori ad altri interessi pubblici, compreso quello economico<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> D'Alfonso, G., op. cit., p. 4

<sup>6</sup> Ivi, p. 6

<sup>7</sup> Ivi, pp. 6-7

<sup>8</sup> Ivi, p. 7

<sup>9</sup> Severo, G. M. (1973). Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici. *Riv. trim. dir. pubbl.* p.23. Giuffrè. Milano

<sup>10</sup> Ivi, p.12

Nel 1987, con le sentenze 167, 210 e 641, l'ambiente è configurato come valore fondamentale dell'interesse della collettività.

Al fine di comprendere meglio l'evoluzione del concetto di ambiente attraverso le sentenze della Corte costituzionale, la seguente è una parte del considerato in diretto della sentenza 641 del 1987 (nei Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale))

L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità.

Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione.

L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto.

Vi sono, poi, le norme ordinarie che, in attuazione di detti precetti, disciplinano ed assicurano il godimento collettivo ed individuale del bene ai consociati; ne assicurano la tutela imponendo a coloro che lo hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e di interventi. Sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la tutela concreta ed efficiente.

L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme<sup>11</sup>.

Anche la Corte di Cassazione, ci dice d'Alfonso, è stata influenzata dalla Corte costituzionale, affermando che

L'ambiente è scomponibile concretamente in molteplici profili, quali l'ambiente come assetto del territorio; come ricchezza di risorse naturali; quale paesaggio nel suo valore estetico-culturale e

---

<sup>11</sup> Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641.

≈

l'ambiente quale condizione di vita salubre, ma che si tratta comunque di un «bene immateriale giuridicamente riconosciuto e tutelato nella sua unitarietà»<sup>12</sup>

La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza 1087 del 1998 sostiene che

[...] la configurabilità dell'ambiente come bene giuridico non trova la sua fonte genetica nella cit. legge del 1986 (che si occupa piuttosto della ripartizione della tutela tra Stato, enti territoriali e associazioni protezionistiche) ma direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt. 2, 3, 9, 41 e 42) che concernono l'individuo e la collettività nel suo "habitat" economico, sociale, ambientale. Tali disposizioni primarie elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario e assoluto, imponendo allo Stato un'adeguata predisposizione di mezzi di tutela, per le vie legali, amministrative e giudiziarie<sup>13</sup>.

Il Consiglio di Stato, ci fa notare D'Alfonso<sup>14</sup>, ha una visione opposta: non esiste un bene ambiente tutelato in sé e per sé, ma una serie di beni, quali l'aria, l'acqua e il suolo, il paesaggio la flora, la fauna, oggetto di tutele giuridiche distinte<sup>15</sup>.

E' giusto analizzare poi un altro momento di svolta determinato dalla Corte costituzionale. Nel 1987, infatti, l'organo si esprime con la sentenza n. 210, in cui la salvaguardia dell'ambiente è riconosciuta come diritto fondamentale della collettività, comprensivo di tutte le risorse ambientali<sup>16</sup>. Di seguito, l'analisi della sentenza della professoressa D'Alfonso:

La Corte giunge alla conclusione che l'ambiente non può non rilevare anche qualche luogo di socializzazione e quale presupposto per la realizzazione di diritti essenziali della persona, ed è intuibile che un ambiente salubre non può non condizionare l'effettività del diritto alla salute<sup>17</sup>

La Corte costituzionale ha dato una forma sempre più precisa all'ambiente e alla sua tutela all'interno delle sue sentenze, va specificato che ovviamente esso non debba prevalere su altri valori costituzionalmente tutelati.

<sup>12</sup> D'Alfonso, G., op. cit., p. 17

<sup>13</sup> Cass. Civile Sez. 3, 3 febbraio 1998, n. 1087

<sup>14</sup> D'Alfonso, G., op. cit., p. 18

<sup>15</sup> Cons. Stato sez. IV, 11 aprile 1991, n. 257

<sup>16</sup> D'Alfonso, G., op. cit., p.22

<sup>17</sup> Ibidem

≈

Ne deriva che eventuali conflitti tra contrapposti interessi, quali l'iniziativa economica privata o la proprietà, da un lato, e l'ambiente, dall'altro, non dovranno essere risolti, nell'ottica secondo cui il valore ambiente debba essere considerato primario rispetto ad altri, ma in base a criteri fattuali che bilancino il peso assunto da ciascun valore nel conflitto concreto<sup>18</sup>

E' acquisito alla giurisprudenza costituzionale che al limite della utilità sociale, a cui soggiace l'iniziativa economica privata in forza dell'articolo 41 della Costituzione, non possono dirsi estranei gli interventi legislativi che risultino non irragionevolmente (art. 3 Cost.) intesi alla tutela dell'ambiente<sup>19</sup>

La Corte costituzionale ha avuto quindi un ruolo fondamentale nel condurre la tutela ambientale a un livello costituzionale perché

[...] ha mostrato di aver maturato una concezione dell'ambiente come oggetto di tutela giuridica, abbandonando la logica della rilevanza dell'ambiente, in termini di appropriabilità dello stesso, ed ancorando l'interesse ambientale al tessuto di valori che contraddistinguono l'assetto costituzionale<sup>20</sup>

La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali viene così introdotta in Costituzione nell'articolo 117, comma 2, lettera s) nella potestà legislativa esclusiva dello Stato a seguito della Legge costituzionale 3 del 2001.

Seppur la svolta di introdurre la tutela dell'ambiente in Costituzione sia stata di notevole impatto, la situazione conflittuale è perdurata anche dopo il 2001. Come si evince dalla lettura del nuovo articolo 117, la tutela dell'ambiente è di competenza esclusiva dello Stato mentre la sua valorizzazione è di competenza concorrente tra Stato e Regione, andando a inserire un criterio di rigidità per quanto riguarda la tutela.

Gli studiosi e interpreti della materia hanno subito espresso delle perplessità, con un problema di fondo principale che, come espone bene il professor Cecchetti, è

se (ed eventualmente fino a che punto) la «tutela dell'ambiente» debba o meno configurarsi come ambito di disciplina normativa caratterizzato da confini oggettivamente identificabili in astratto e «riservato» (nel senso proprio del termine) alla legislazione esclusiva dello Stato, con tutte le implicazioni che ne dovrebbero coerentemente derivare<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> D'Alfonso, G., op. cit., p.26

<sup>19</sup> Corte cost., 14 giugno 2001, n. 190.

<sup>20</sup> D'Alfonso, G., op. cit., p. 7

<sup>21</sup> Cecchetti, M. (2009). La Materia 'Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell'arte e i nodi ancora irrisolti. federalismi. it, 7(7), p. 4.

Nello specifico, continua Cecchetti

Tali implicazioni sembrerebbero sintetizzabili nei termini seguenti:

- a) la potestà legislativa di allocazione di tutte le funzioni amministrative in questa materia dovrebbe ritenersi riservata solo allo Stato, ai sensi della esplicita previsione dell'art. 118, secondo comma, Cost.;
- b) la potestà normativa secondaria potrebbe risultare affidata alle Regioni solo in base a delega esplicita del legislatore statale, secondo quanto previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost.);
- c) gli obblighi di attuazione delle direttive comunitarie che trovino la loro base giuridica negli artt. 174 e ss. del Trattato CE (risultando così espressione della politica comunitaria nel «settore dell'ambiente») si imporrebbero direttamente solo allo Stato;
- d) la potestà legislativa regionale troverebbe riconoscimento costituzionale solo come competenza "indiretta", esercitabile attraverso la legislazione sulle materie diverse ma al tempo stesso "connesse" o "contigue" [...] <sup>22</sup>

Legittimi sono stati i dubbi e le perplessità suscitati nell'immediato periodo post-riforma, con le funzioni ambientali che sembravano essersi riaccentrate nelle mani dello Stato. La Corte costituzionale ha quindi il ruolo di dipanare i dubbi, dando però un'impressione di voler trattare l'ambiente non come materia in senso stretto e tecnico, ma come interesse a valenza costituzionale che sfugge ad una rigida distribuzione di competenze tra Stato e Regioni<sup>23</sup>.

In prima battuta la sentenza n. 282 del 2002, che analizzando il significato della nuova lettera "m" dell'articolo 117 della Costituzione, — determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale —, scrive che il comma non si riferisce a una

[...] "materia in senso stretto" ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale il godimento delle prestazioni garantite, come contenuti essenziali di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle<sup>24</sup>

La Corte, quindi, come spiega bene il professor Manfredi in suo articolo<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Ibidem

<sup>23</sup> D'Alfonso, G., op. cit., p. 57

<sup>24</sup> Corte cost., 25 giugno 2002, n. 282

<sup>25</sup> Manfredi, G. (2004). Standard ambientali di fonte statale e poteri regionali in tema di governo del territorio. URBANISTICA E APPALTI, (A/N), 296-304.

≈

[...] fa riferimento a due diverse nozioni di «materia»: la prima nozione è quella consueta [...] e corrisponde alle materie vere e proprie, o, per dirla con le parole della Corte, «in senso stretto», e identifica uno specifico e determinato oggetto, consistente in un complesso di fattispecie, ed in relazione alla quale può valere la definizione di «materia-oggetto» (10). La seconda, invece, è quella a cui fa riferimento la sentenza n. 282, e corrisponde alle materie trasversali, ovvero a quelle che «possono incidere su diversi oggetti con l'obiettivo di raggiungere la finalità costituzionalmente fissata».

E' un passaggio importante anche quello che viene fatto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 407 del 2002, in cui si afferma che

[...] l'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale<sup>26</sup>

Evinciamo dalla sentenza n. 407 che l'ambiente è una materia che ammette l'influsso di competenze regionali incidenti<sup>27</sup>.

Un'altra sentenza della Corte nel periodo post-riforma è stata la n. 536 del 2002. La fattispecie in esame era una legge regionale sarda che aveva ampliato la durata del calendario venatorio, violando la legge statale n. 157 del 1992. La Corte costituzionale, come da analisi di D'Alfonso<sup>28</sup>, stabilisce che

lo Stato può dettare standards uniformi che incidano anche sulle competenze legislative regionali, a salvaguardia del valore «ambiente», poiché «la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia della caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire *standards* minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale».

Nelle conclusioni della sua ricerca, la professoressa D'Alfonso mette in luce la critica mossa contro la Corte costituzionale nella ripartizione delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni. La Corte viene giudicata come troppo autoreferenziale poiché, a sostegno della

<sup>26</sup> Corte cost., 10 luglio 2002, n. 407

<sup>27</sup> Porporato, A. (2020). La tutela dell'ambiente nella costituzione italiana. il riparto di competenze. Disponibile su [https://elearning.unito.it/scuolacle/pluginfile.php/121485/mod\\_resource/content/1/Le%20competenze%20in%20materia%20di%20ambiente.pdf](https://elearning.unito.it/scuolacle/pluginfile.php/121485/mod_resource/content/1/Le%20competenze%20in%20materia%20di%20ambiente.pdf) (consultato il 14-04-2026)

<sup>28</sup> D'Alfonso, G., op. cit., p. 58

≈

configurazione della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» come materia trasversale», supporta le proprie argomentazioni, rinviando alle precedenti pronunce, anche anteriori alla riforma della Costituzione, non preoccupandosi talvolta di coordinare la lettura dell'art. 117, comma 2, lettera s) della riforma del Titolo V<sup>29</sup>.

Il professor Cecchetti invece parla di una Corte ferma e costante

nel riconoscimento di quella competenza regionale “indiretta” cui si è fatto cenno e che risulta fondata, in buona sostanza, sul trinomio “ambiente-valore costituzionale”, “trasversalità” dell’interesse, “integrazione” delle esigenze di tutela dell’ambiente nell’elaborazione e nell’attuazione di tutte le politiche pubbliche<sup>30</sup>.

Proseguendo nella sua esposizione dei fatti, Cecchetti sottolinea che la Corte costituzionale si è rivelato recettivo rispetto alle ricostruzioni prospettate in dottrina anche sotto il profilo della piena ammissibilità di una competenza legislativa ambientale delle Regioni<sup>31</sup>.

Questa recettività della Corte la si nota perfettamente analizzando la sentenza n. 259 del 2004, nella quale la Corte respinge le censure di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa della Regione Toscana che aveva attribuito alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 152 del 1999 in relazione alla immersione in mare da determinati luoghi. La Corte non accoglierà il ricorso scrivendo nel *Ritenuto in fatto* che

Legittimamente quindi la Regione Toscana, mediante la legge regionale impugnata dallo Stato, avrebbe trasferito alle Province le funzioni di rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 35 del d.lgs. 152 del 1999, in quanto si tratta di competenze non riservate allo Stato dall’art. 80 del d.lgs. 112 del 1998, e perciò non sussisterebbe alcuna invasione della competenza statale<sup>32</sup>.

Sulla stessa linea si pone la sentenza 214 del 2005, su un ricorso del Governo contro una legge regionale dell’Emilia-Romagna che aveva attribuito alle Province una funzione amministrativa ad essa conferita dall’art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e concernente le attività a rischio di incidente rilevante. La Corte boccia il ricorso, specificando che

<sup>29</sup> Ivi, pp. 68-69

<sup>30</sup> Cecchetti, M. La Materia 'Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nella giurisprudenza costituzionale cit., p. 9

<sup>31</sup> Ibidem

<sup>32</sup> Corte cost., 22 luglio 2004, n. 259

≈

L'attribuzione alla Provincia, da parte della Regione, con l'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2003, di una competenza amministrativa ad essa conferita dall'art. 72 d.lgs. n. 112 del 1998, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato (sentenza n. 259 del 2004), ma costituisce applicazione di quanto alla Regione consente la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di programma previsto dalla norma statale<sup>33</sup>.

Vale la pena sottolineare l'analisi che viene fatta nella medesima ricerca del professor Cecchetti, che è datata 2007 ma offre comunque un punto di vista interessante. Egli accenna prima la possibilità delle Regioni di introdurre norme ambientali più severe rispetto a quelle fissate dallo Stato. Se lo Stato stabilisce un livello "minimo" di protezione (standard uniformi su tutto il territorio). Vengono formulate due ipotesi su questo potere delle regioni:

- un primo, sostenuto dall'autore, in cui le regioni intervengono direttamente sulla materia "tutela dell'ambiente". In questo caso, la competenza ambientale regionale sarebbe "sostanzialmente residuale", ovvero riguarda tutto ciò che va oltre il livello minimo fissato dallo Stato;
- un secondo punto di vista, in cui le Regioni intervengono usando altre materie di loro competenza (es. agricoltura, caccia, urbanistica). Questa ipotesi è illogica perché, se così fosse, anche lo Stato dovrebbe usare materie "extra-ambientali" per fissare i suoi standard, svuotando di significato l'articolo 117 della Costituzione (che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell'ambiente).

Le Regioni possiedono una potestà legislativa diretta e residuale in materia ambientale e non devono "mascherare" i loro interventi sotto altre materie, ma possono agire per migliorare la protezione dell'ambiente rispetto alla base nazionale<sup>34</sup>.

E' da riconoscere anche che le Leggi Regionali non possono mai rendere meno restrittiva la legislazione statale; al legislatore statale deve essere riconosciuto il potere di stabilire, in determinate circostanze, standard di tutela dell'ambiente che si impongono come inderogabili da parte delle Regioni non soltanto in senso meno rigoroso ma anche in senso più rigoroso<sup>35</sup>.

<sup>33</sup> Corte cost., 31 maggio 2005, n. 214

<sup>34</sup> Cecchetti, M. La Materia 'Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nella giurisprudenza costituzionale cit., pp. 11-14

<sup>35</sup> Ivi, pp. 15-16

Il professor Cecchetti parla del 2007 come un anno di *svolta giurisprudenziale*. Le principali novità sono

- a) l'ambiente è un oggetto complesso, unitario, sistemico e dinamico, che non si esaurisce nelle sue singole componenti o nei diversi fattori che lo determinano; la tutela dell'ambiente, pertanto, è una funzione pubblica che ha ad oggetto la salvaguardia di un "equilibrio" e, in particolare, dell'equilibrio di quell'ecosistema complesso denominato "biosfera";
- b) dell'ambiente fa sicuramente parte il paesaggio, da intendersi come forma visibile e fisicamente percepibile dell'ambiente stesso, anche se ad esso non può non riconoscersi un valore culturale; la «tutela del paesaggio» e quella dei «beni paesaggistici», dunque, devono essere ricondotte alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e non alla materia «tutela dei beni culturali»;
- c) l'ambiente non è un'entità astratta ma un «bene giuridico materiale»;
- d) la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente «inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto»; con queste premesse, la conseguenza più immediata, sotto il profilo del riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni, è che:
- e) la tutela dell'ambiente-paesaggio si configura come "materia" in senso proprio, delineando un'area di intervento normativo da cui il legislatore regionale deve ritenersi in via di principio escluso<sup>3637</sup>.

Secondo l'autore ne esce un quadro in cui la Corte fatica a disegnare dei confini chiari sugli ambiti di normazione spettanti alla legislazione statale, scrivendo poi che

La sensazione complessiva che si ricava da questa giurisprudenza – confermata anche dalle ulteriori considerazioni che saranno sviluppate nelle pagine che seguono – è che la configurabilità della tutela dell'ambiente-paesaggio come "materia" in senso proprio costituisca – al momento – una acquisizione assai meno solida di quanto la Corte cerchi di accreditare con le sue affermazioni di principio e che, per tale ragione, lo stesso giudice delle leggi avverta costantemente il bisogno di sostenere le proprie decisioni attraverso lo specifico confronto delle discipline ambientali dello Stato e delle Regioni che di volta in volta vengano in esame, al fine di valutare in concreto la conformità/difformità della normativa regionale rispetto alla normativa statale<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Ivi, pp. 19-20

<sup>37</sup> Per la lettera "a" si può confrontare la sentenza n. 378 del 2007, par. 4 del Considerato in diritto; per la lettera "b" si può confrontare la sentenza n. 367 del 2007, par. 7.1 del Considerato in diritto; per la lettera "c" si possono confrontare le sentenze nn. 367 e 378 del 2007, 104 e 105 del 2008, 61 del 2009; per la lettera "d" si possono confrontare le sentenze nn. 367 e 378 del 2007, 104, 105 e 232 del 2008, 12 del 2009; per la lettera "e" si possono confrontare le sentenze nn. 367 e 378 del 2007, 104 del 2008, 10, 12, 30 e 61 del 2009

<sup>38</sup> Cecchetti, M. La Materia 'Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nella giurisprudenza costituzionale cit., p. 21

≈

Cecchetti conclude la sua analisi aspettandosi dalle successive pronunce della Corte costituzionale una chiarificazione per quanto riguarda la possibilità effettiva delle Regioni di aumentare la rigosità della legislazione statale in materia di tutela dell'ambiente. Se dovesse essere vero quanto scritto prima bisognerebbe

ammettere che i legislatori regionali dispongano di una competenza ambientale diretta e residuale rispetto a quella spettante al legislatore statale, in base alla quale quest'ultimo può liberamente stabilire i livelli "minimi-essenziali" di tutela dell'ambiente senza poter escludere [...] l'incremento di tali livelli ad opera delle Regioni<sup>39</sup>

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, sul tema dell'ambiente si è tornati nuovamente a parlare nel 2022, con una legge costituzionale. All'articolo 9 della Costituzione è stato aggiunto un nuovo comma che recita

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali<sup>40</sup>.

All'articolo 41 sull'iniziativa economica sono stati modificati i commi 2 e 3, che oggi recitano

[l'iniziativa economica n.d.r.] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali<sup>41</sup>.

In merito a questa più recente riforma del testo costituzionale, vale la pena riportare l'analisi svolta Fulvio Cortese nel 2022<sup>42</sup>. Cortese, nel suo lavoro, cerca di trovare una motivazione a questa riforma costituzionale. Guardando la legislazione, infatti, la tutela ambientale è ormai inserita tra le competenze esclusive dello Stato; per quanto riguarda l'inserimento dell'ambiente all'interno della legge sull'iniziativa economica, l'autore sottolinea che ormai in materia economica la sovranità statale è largamente condizionata, se non orientata e predeterminata, dal diritto dell'Unione europea. Ci sono due effetti che Cortese definisce *meritevoli di attenzione*:

<sup>39</sup> Ivi, p. 31

<sup>40</sup> Cost., art. 9, comma 3, aggiunti in seguito alla Legge costituzionale 1/2022

<sup>41</sup> Cost., art. 41, comma 2 e 3, modificati in seguito alla Legge costituzionale 1/2022

<sup>42</sup> Cortese, F. (2022). Sulla riforma degli artt. 9 e 41 cost.: alcune osservazioni. Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XXII - Fascicolo n. 4/2022, pp. 1-7

≈

Il primo effetto riguarda sicuramente la particolare enfasi, di parametro assai forte, che il riconoscimento esplicito della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità può dimostrare dinanzi a politiche pubbliche che possano mettere in dubbio i delicati equilibri del pianeta. [...]

Un secondo aspetto positivo concerne l'acquisizione dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità come parametro normativo trasversale e sistemico, in piena corrispondenza con le evoluzioni più moderne della disciplina legislativa di settore, nazionale come europea, e così in parziale, aperta discontinuità con le letture (dalle quali anche la Corte costituzionale, assieme ai giudici civili e penali, aveva preso originaria ispirazione) per le quali quello ambientale è innanzitutto l'oggetto di un "diritto", che si lega ad un certo modo di gestire il paesaggio e di tutelare la salute<sup>43</sup>.

## 1.2 Tutela delle aree protette: La Legge quadro 394/1991

Dal paragrafo precedente, emerge come il tema dell'ambiente sia molto dedicato. Nonostante la sua introduzione all'interno della riforma del Titolo V, si sono rese necessarie diverse modulazioni da parte della Corte costituzionale per specificare in quali ambiti effettivi la disciplina statale sia inderogabile e i casi in cui le Regioni possono intervenire.

Spostandoci però dalla tutela a livello costituzionale alle leggi ordinarie, trovandoci di fronte al caso studio di un'area protetta, nello specifico una Riserva Naturale Regionale, è bene andare ad analizzare la legislazione cardine per la tutela delle aree protette: la Legge quadro 394/1991.

La legge quadro 394/1991, come altre leggi quadro, aveva il compito di unire una normativa frammentata in tema di aree protette. All'interno della legge quadro vengono prima illustrate le diverse tipologie di aree protette (art. 2) per poi proseguire con una serie di norme per la gestione delle stesse.

Il processo che ha portato all'adozione della legge quadro è stato lungo, perfettamente illustrato nel capitolo dell'opera *Parchi Naturali* di Luigi Piccioni<sup>44</sup>. Le iniziative per l'adozione di una legge quadro partirono dagli anni '60, quando le aree protette erano quattro parchi nazionali e una riserva forestale. Italia Nostra era la principale promotrice di una legge

---

<sup>43</sup> Ibidem

<sup>44</sup> Piccioni, L. (2023). La legge quadro. In *Parchi Naturali: storia delle aree protette in Italia* (pp. 139-155). Il Mulino.

≈

quadro, sostenendo che nelle aree protette dovevano esser presenti fini ricreativi che si affiancavano a quelli educativi e di ricerca (anni 1964-1966).

Nel triennio 1970-1972, la nascita delle Regioni a statuto ordinario accesero nuovamente il dibattito nella materia delle aree protette, che portano all'adozione del d.p.r. 616 del 1977 da parte della Commissione Giannini, che dava pieni poteri in materia ambientale alle Regioni.

Successivo triennio fondamentale fu quello 1979-1981, che vide sette proposte di legge ma nessuna che andò a buon fine.

L'ultimo triennio da analizzare è quello 1987-1989. La creazione del Ministero dell'Ambiente portò a cinque nuove proposte di legge sulle aree protette. Le due proposte di legge più importanti, a detta di Piccioni, erano rispettivamente quella sviluppata dagli ambientalisti di Italia Nostra e WWF (presentata con p.d.l. 1964/1987 in Camera dei deputati primo firmatario Gianluigi Ceruti) e quella di stampo comunista (presentata con p.d.l. 1377/1987 in Camera dei deputati prima firmataria Mivia Boselli; p.d.l. 255/1987 in Senato primo firmatario Aroldo Cascia). La proposta ambientalista prevedeva la potestà statale a istituire e gestire parchi nazionali e aree marine protette, prevedendo inoltre la creazione di un Consiglio dei parchi presso il ministero dell'Ambiente. La proposta di stampo comunista aveva l'intento di rendere i parchi promotori di uno sviluppo economico partecipato e

[...] offrire al mondo ambientalista un terreno di mediazione più avanzato e ai movimenti e alle istituzioni una piattaforma cui le esigenze economiche e di partecipazione delle popolazioni locali potessero divenire, all'interno dei parchi e grazie a essi, occasione di crescita e di sperimentazione di forme di sviluppo sostenibile<sup>45</sup>.

Le discussioni in aula furono ampie, ma la necessità di voler promulgare la legge prima della fine della legislatura, con il rischio di tornare nuovamente al punto di partenza, portò il Parlamento ad approvare la legge il 20 novembre 1991, con entrata in vigore il 28 dicembre dello stesso anno

Sulla legge per le aree protette la letteratura giuridica si è espressa diffusamente nel corso degli anni.

---

<sup>45</sup> Ivi, p. 145

≈

Nel 1995, i professori Gajo e Marrone analizzarono la legge quadro, mettendo in luce tra le istituzioni fondamentali la creazione di un Comitato per le aree naturali protette, che ha tra i suoi compiti quello di predisporre la classificazione delle aree protette, di approvare il loro elenco e di adottare un programma di sviluppo nazionale e regionale<sup>46</sup>. Si parla poi dell'Ente Parco, che ha il compito di predisporre il regolamento e il piano del parco. Il regolamento del parco

disciplina l'esercizio delle attività consentite all'interno dell'area protetta e prevede una serie di norme inerenti la tipologia e le modalità di costruzione, lo svolgimento delle attività artigianali, sportive e di ricerca, le norme di soggiorno e di circolazione e l'accessibilità al territorio.<sup>47</sup>

Il piano del parco, invece, organizza il territorio in diverse aree assoggettate a vincoli man mano decrescenti: riserve integrali, dove la tutela è massima; riserva generale orientata e area di protezione, dove alcuni interventi sono concessi.

All'interno delle diverse aree si articolano, quindi, le differenti prescrizioni inerenti i vincoli di destinazione del territorio, di accessibilità allo stesso, di sviluppo di servizi a carattere sociale e di interventi su flora, fauna e ambiente.<sup>48</sup>

L'Ente Parco prevede la partecipazione al suo interno dei rappresentanti della società civile dove è collocata l'area protetta, che costituiscono la Comunità del parco, regolata dall'articolo 10 della Legge quadro.

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco.

In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

<sup>46</sup> Marone, E., & Gajo, P. (1995). La normativa sulle aree protette in Italia e la stima dei suoi possibili effetti economici. *Aestimum online only*. *Aestimum-32-*, p. 20.

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 21.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

((d-bis) sullo statuto dell'Ente parco))

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.<sup>49</sup>

Il professor Piccioni, dopo la disamina storica che ha portato alla promulgazione della legge quadro, ci racconta come negli anni le previsioni della legge siano state disattese, portando sempre di più a un indebolimento della legge quadro. Provvedimenti quali la riforma Bassanini, ci racconta Piccioni, hanno abolito sia il Comitato che la Consulta per le aree naturali protette, inoltre non ci fu un impegno nel portare avanti la Carta della natura, mentre l'elenco ufficiale delle aree protette è fermo al 2010. Piccioni specifica che la perdita più importante è stata quella del Comitato, i cui poteri furono trasferiti alla Conferenza Stato-Regioni, vanificando la possibilità di un organo dello Stato si potesse occupare a livello centrale di aree protette condizioni di indirizzo e di coordinamento<sup>50</sup>.

Già alcuni anni prima, nel 2008, Renzo Moschini aveva evidenziato il declino della legge quadro scrivendo che

dal 1998 il ministero non dispone di alcun strumento e sede delineare, confrontare e decidere con regioni ed enti locali cosa fare per i parchi. La legge Bassanini prevedeva il «riordini della della Consulta tecnica, del comitato Stato-Regioni; del piano triennale etc. Siamo prossimi agli 11 anni e non è successo assolutamente niente. Il ministero si è accontentato di una gestione burocratica senza capo né coda quasi da far rimpiangere persino un vero «centralismo», e il parlamento ha anch'esso ignorato questa gravissima inadempienza limitandosi a qualche iter piuttosto marginale.<sup>51</sup>

Le parole di Moschini furono poi riprese da Federparchi che afferma che

<sup>49</sup> LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, art. 10.

<sup>50</sup> Piccioni, L., op. cit., pp. 145-155

<sup>51</sup> Moschini, R. (2008) Parchi al giro di Boa del 2008. Greenreport.it (Archivio). Retrieved May 28, 2026, from <https://archivio.greenreport.it/web/archivio/show/id/17318>

≈

dopo la riforma Bassanini della fine degli anni Novanta [...] Stato centrale e le Regioni sono andate ancora più di prima ognuno per proprio conto, perdendo così completamente qualsiasi visione e pratica di leale collaborazione necessaria per costruire un sistema nazionale unitario e coerente di aree protette<sup>52</sup>

A trent'anni dalla promulgazione della legge, Gianluigi Ceruti, promotore della legge, scrisse un contributo dove traeva un bilancio positivo degli effetti della normativa. Non mise in luce gli aspetti osservati da Moschini e Federparchi di cui sopra, ma elogiò un aumento della superficie delle aree protette, il superamento di quelli che venivano definiti “parchi di carta”, la gestione dell'attività venatori e i benefici economici<sup>53</sup>.

### 1.3 Regione Abruzzo e aree protette: La L.R. 38/1996

.....

.....

(capitoli 2, 3, 4, Conclusioni: operare allo stesso modo sino all'ultimo capitolo. Inizio del capitolo: pag. dispari/destra)

<sup>52</sup> Federparchi (2012). Tutelare la natura, promuovere la green economy. Il contributo delle aree protette per rinnovare per rinnovare il Paese. Documento per il VII Congresso della Federazione dei Parchi Europarc Italia.

<sup>53</sup> Ceruti, G. (2011). La “storica” legge 394/1991 sulle aree naturali protette: un bilancio largamente positivo dopo i primi trent'anni, in *Natura & Montagna*, Anno LXVIII n. 2, pp. 42-49







.....



## Elementi della ricerca

### 1. Fonti (atti normativi, amministrativi, giurisprudenziali)

#### 1.1. Ordinamento dell'Unione Europea

##### 1.1. Atti normativi e giurisprudenza

1.1.1. Comunicazione dell'Unione Europea 380/2020: Strategia UE sulla biodiversità per il 2030

.....  
.....

#### 1.2. Ordinamento statale italiano

##### 1.2.1. Atti normativi

1.2.1. Costituzione

1.2.2. Legge 394/1991

.....

[2004] Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*)

[esempio di citazione di atto normativo]

1.2.2. Giurisprudenza

.....  
.....

#### 1.3. Ordinamento regionale dell'Abruzzo

1.3.1 L.R. 38/1996

1.3.2 L.R. 6/2005

1.3.3 L.R. 29/2012

1.3.4 L.R. 4/2024

.....

#### 1.4. Altro

.....  
.....

### 2. Studi, opinioni, cronache

#### 2.1. Opere giuridiche a carattere generale

.....  
.....  
.....

#### 2.2. Opere giuridiche di settore

.....

